

Lo stesso disposto dell'art. 122, comma 9, del codice dei contratti pubblici statuisce che, nell'ipotesi in cui il numero delle offerte sia inferiore a cinque (evenienza naturalmente non conoscibile ex ante), non si proceda all'esclusione automatica ma si provveda alla valutazione in concreto dell'anomalia delle offerte. Si deve allora convenire che l'amministrazione, versando al di fuori dell'ipotesi in cui il precetto di legge lo impone, si sia avvalsa della facoltà di richiedere detta dichiarazione preventiva a tutte le imprese al fine di ottenere ex ante gli elementi utili al fine di verificare la congruità dell'offerta in base alla disciplina di gara ed alla normativa dettata dal codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante, facendo governo non illogico del suo potere di dettare le regole più efficienti per la celere definizione della procedura, ha inteso così accelerare la procedura di verifica imponendo un onere documentale che non appare, in un'ottica comparativa, incongruo ed eccessivo. Si deve infatti convenire che il legislatore non ha vincolato in modo inderogabile le amministrazioni aggiudicatrici ma, specie con la salvaguardia del generale potere di valutazione delle offerte affette da profili di inaffidabilità, ha lasciato in capo alle singole stazioni appaltanti uno spazio di discrezionalità nella scelta delle modalità più consone per il controllo sulla congruità delle offerte. Nella specie la scelta di richiedere la dichiarazione preventiva dei prezzi non appare arbitraria o irrazionale, se si considera che si tratta di uno strumento rispondente a criteri di trasparenza e parità di trattamento, che mira a contrastare il fenomeno dei ribassi sconsiderati ed a costringere le imprese ad un'assunzione di responsabilità reale circa le condizioni di gara.